



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr.ssa Angela Annese est.
Giudice dr. Francesco Bagnai
Giudice dr. Claudio Giovanni Scorza

All'esito dell'udienza svolta in camera di consiglio senza intervento delle parti ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020, su relazione della Presidente dr.ssa Angela Annese, viste le conclusioni trasmesse in via telematica, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO**

Nel procedimento penale nei confronti di:

A) - OMISSIS -
- difeso dall'avv. di fiducia Massimiliano Calderani del foro di Pisa

I M P U T A T A

del delitto p. e p. dall'art 99, 81, 385 c.p., perché in violazione dell'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Firenze del 10.12.1015, che la ammetteva alla detenzione domiciliare con facoltà di allontanarsi dal domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, si allontanava dal luogo di detenzione, senza autorizzazione e senza giustificato motivo, dal luogo di domicilio; in particolare, una prima volta prima si allontanava dal domicilio facendovi ritorno alle 12.30; lo stesso giorno, veniva localizzata alle 18.50 nel territorio di S. Miniato. Con recidiva reiterata, infraquinquennale.
A Santa Croce sull'Arno il 12.04.2016

APPELLANTE

N° _____ Reg.Sent

N° 2019/001619 Reg.Gen. App

N° **2016/002278** N.R.

SENTENZA

In data 07.03.2023

N°Camp.Pen

li,
Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura
di.....

Il Cancelliere

li,
trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz.. C.p.p.

Il Cancelliere

li,
Fatte schede e comunicazione
elettorale

Il Cancelliere

L'imputata avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 27.10.2017

Conclusioni scritte del PG e della Difesa ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del Tribunale di Pisa del 04.04.2018 - OMISSIS - , all'esito del giudizio abbreviato, veniva dichiarata colpevole del reato ascrittale e, esclusa la recidiva, veniva condannata alla pena di mesi nove di reclusione.

Nella motivazione della sentenza si dava atto che l'imputata era sottoposta alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione in Santa Croce sull'Arno, in ragione di quanto disposto dal Tribunale di Sorveglianza con ordinanza n. 5066/2015 SIUS 2015/3457 TDS Firenze del 10.12.2015. Dalle ore 12.15 alle ore 12.30 del 12.04.2016 l'imputata veniva notata nei pressi dell'abitazione di Quartararo Rosa, anch'essa pregiudicata, fuori dall'orario di permesso di uscita dalla propria abitazione, fissato tra le 9.00 e le 12.00, quindi si registrava il successivo rientro della - OMISSIS - , che non si giustificava se non facendo riferimento al fatto di essersi recata in mattinata presso il Sert di Empoli. Veniva poi appurato che la - OMISSIS - si era recata al Sert tra le 9.00 e le 9.10.

Alle 18.30 dello stesso giorno i carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto riscontravano che l'imputata non aveva fatto rientro all'abitazione, dopo gli orari di uscita permessi tra le 15.00 e le 17.00, e l'avevano attesa fino alle 18.50 circa; pertanto, veniva fermata ed ancora non forniva alcuna giustificazione.

Sulla base delle risultanze del casellario giudiziale non venivano ravvisati gli estremi per l'applicazione della recidiva infraquinquennale.

Veniva reputata equa la condanna dell'imputata alla pena di mesi nove di reclusione partendo dalla pena base di un anno di reclusione per la prima parte di condotta, aumentata di giorni 45 per la seconda parte di condotta contestata, riferita alla medesima giornata; seguiva la riduzione per il rito.

2. Avverso la sentenza propone appello la difesa.

Con l'unico motivo d'impugnazione il difensore lamenta l'eccessività della pena. Viene sottolineato che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che l'imputata è dipendente da eroina da anni e che le modalità di commissione del reato e l'intensità del dolo avrebbero potuto portare all'irrogazione di una pena inferiore, soprattutto anche a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati, con aumento minimo, tenuto conto della contiguità delle infrazioni e previa applicazione delle attenuanti generiche.

3. All'udienza iniziale dinanzi a questa Corte la Difesa nelle conclusioni scritte avanzava istanza per la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e la Corte rinviava per acquisire da parte dell'istante la disponibilità della Misericordia di Ponticelli allo svolgimento della misura.

All'odierna udienza, acquisita dalla Difesa l'ulteriore documentazione, il Collegio ha deciso come da dispositivo in camera di consiglio.

Motivi della decisione

4. La sentenza merita conferma in ordine alla quantificazione della pena, con l'ulteriore aggravio delle spese del grado, considerando il reiterato comportamento della - OMISSIS - , che

ripetutamente nella stessa giornata ha violato le prescrizioni inerenti la misura cautelare a suo carico.

Lo stato di tossicodipendenza non consente di ridurre la pena con la concessione delle attenuanti generiche, considerando che già il primo Giudice ha inteso valorizzare tale stato escludendo la pur corporosa recidiva reiterata ed infraquinquennale e nessun comportamento resipiscente è dato di ravvisare da parte della donna.

Invece si può addivenire sulla scorta della intervenuta novella legislativa ad applicare all'imputata la misura del lavoro di pubblica utilità richiesto da ultimo alla luce della intervenuta riforma ex D. Lgs n.150/2022 che fa espresso rinvio alla disciplina della pena applicabile dal giudice di pace *ex lege* 274/2000, in quanto compatibile, fermo restando però che la sua durata deve essere corrispondente a quella della pena detentiva sostituita (con ciò differenziandosi nettamente dalla durata massima prevista per la pena applicabile dinanzi al giudice di pace, che è sei mesi) ed è prevista la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanali (salvo che sia il condannato a chiedere espressamente di essere ammesso a lavorare per un tempo superiore) in maniera da non pregiudicare le persistenti e sempre richiamate esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può essere comunque superiore alle otto ore e ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Ed infatti, tale innovazione normativa dovrebbe consentire di dare una risposta sanzionatoria più individualizzata, più corrispondente alla funzione rieducativa della pena e nello stesso tempo più efficace ed immediatamente esecutiva, consentendo altresì di deflazionare la carcerazione breve (ritenuta a ragione inefficace, desocializzante e criminogena).

Come tutte le pene sostitutive, eccetto la pena pecuniaria, sono accompagnate da prescrizioni comuni dettate dall'art. 56-ter della rinnovata normativa in materia: divieto di portare e detenere armi e munizioni, a qualsiasi titolo; divieto di frequentare pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza o prevenzione; obbligo di permanere nell'ambito territoriale stabilito dal provvedimento applicativo; ritiro del passaporto e sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente; obbligo di portare con sé e presentare a richiesta degli organi di polizia il provvedimento applicativo o esecutivo alla pena sostitutiva. In più, il giudice può prescrivere il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura che seguirà le regole di applicazione, in quanto compatibili. Esistono poi delle preclusioni soggettive previste normativamente (nuovo articolo 59) nei confronti di chi ha commesso il reato entro tre anni dalla revoca di una pena sostitutiva già comminata o di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle stesse, situazione che consente tuttavia al giudice di sostituire la pena da comminare con una pena sostitutiva più grave di quella revocata; nei confronti di un imputato a cui deve essere applicata misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere; nei confronti di tutti gli autori dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis dell'O.P. e salvo che sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 2 c.p.

Alla luce quindi dell'art. 545-bis c.p.p., introdotto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2022 in questa sede si può addivenire alla richiesta difensiva supportata dalla documentazione pervenuta dalla Confraternita di Misericordia di Montecalvoli in relazione al lavoro di pubblica utilità come articolato in dispositivo, per la durata di 270 giorni e quindi di 540 ore in tutto, da gestire di intesa con l'Ente prontamente informato.

P . Q . M .

Letti gli artt. 592 e 605 c.p.p.,

conferma la sentenza emessa il 27 ottobre 2017 dal G.M. del Tribunale di Pisa nei confronti di - OMISSIS -, da questa appellata, e condanna la predetta imputata al pagamento delle spese processuali del grado

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss. e 56 L. 689/1981

Sostituisce la pena detentiva di mesi nove di reclusione nella pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per mesi nove, pari a giorni 270 e quindi 540 ore complessive di lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso l'ente - OMISSIS - e, per l'effetto, dispone che l'imputata svolga detto lavoro secondo gli orari e le modalità da concordare tre le parti con dichiarazione di disponibilità dell'ente acquisita agli atti (*non meno di 6 ore e non più di 15 ore a settimana, con un limite massimo giornaliero di 8 ore*).

Le parti potranno adeguare le condizioni alle esigenze dell'Ente e dell'imputata, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite con la presente sentenza.

Visto l'artt. 56 ter 1. n. 689/1981

Impone all'imputata le seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà permanere all'interno del territorio della Regione Toscana;
- 2) non potrà detenere o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 3) non potrà frequentare, senza giustificato motivo, pregiudicati, soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo esponano al rischio di commissione di reati, salvo si tratti dei familiari o di altre persone stabilmente conviventi;
- 4) dovrà conservare e portare sempre con sé e presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia copia del presente provvedimento (e di eventuali modifiche) e un documento di identificazione.

Dispone il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

Avverte l'imputata che, in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita ovvero aggravato nella semilibertà o nella detenzione domiciliare sostitutive.

Le FF.OO. e l'UEPE segnaleranno immediatamente al giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità di ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni.

Incarica l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Firenze/le FF.OO, competenti per territorio per la verifica della esecuzione e i controlli.

Si comunichi la presente sentenza a tale Ufficio e all'ente incaricato del lavoro.

Firenze, 7 marzo 2023.

La Presidente est.

Angela Annese